

TARIFFE PER EMISSIONE CERTIFICATI EXPORT ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, MANGIMI e SOA

Dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n.32 del 2 febbraio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n.62 del 13 marzo 2021.

Questo decreto sostituisce il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n.194 del 19 novembre 2008 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali.

Le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione da pagare alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) sono elencate all'art. 5 commi 5-6-7 del D.Lgs. n.32/21.

In particolare:

- comma 5: l'ASL per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'art 10, comma 2. Tale tariffa deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe previste dal decreto. L'importo stabilito è di € 80/ora (Allegato 3, sez. 1), moltiplicato per le ore o frazioni di ora (considerando il minuto come frazione minima oraria), impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali, escluso il tempo per il viaggio (art. 10, comma 2).

- comma 6: rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export, compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.

- comma 7: il costo delle verifiche analitiche (incluse analisi, prove e diagnosi), finalizzate all'esportazione sono a carico dell'Operatore del Settore Alimentare (OSA), che provvede al pagamento all'ASL. Tale costo è aggiunto alla tariffa oraria precedentemente indicata. Il tariffario di riferimento è quello dell'IZS competente per territorio, presso il quale vengono effettuate le analisi.

La tariffa su base oraria è applicata anche ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali (compresi quelli finalizzati all'export) effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico (art. 1, comma 1).

La tariffa su base oraria per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione è maggiorata del 30% nei casi previsti dall'art.8, comma 1 lettere a), b) e c) e cioè quando i controlli e le altre attività ufficiali sono effettuati: a) in orario compreso tra le 18,00 e le 6,00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o di altra attività ufficiale.

Le tariffe, come previsto dall'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n.32/21, saranno maggiorate dello 0,5%